Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Lunedì, 12 aprile** — **Numero 86**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 395 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'articolo 105 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, sostituire il seguente:

« A ciascun deputato, senza alcuna distinzione, viene corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione; la somma di annue lire 15,000 a titolo di indennità e rimborso spese di corrispondenza.

È inscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare dei suddetti compensi, dei quali non è ammesso nè rinuncia o cessione da parte del deputato, nè sequestro.

Restano in vigore le disposizioni del regolamento esecutivo approvato dalla Camera in quanto non siano contrarie al presente articolo.

Il Senato del Regno potrà assegnare ai suoi membri una indennità di presenza per ciascuna delle sedute alle quali intervengono ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 235 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 aprile 1911, n. 329;
Vista la legge 21 luglio 1911, n. 781;
Visto il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978;
Visti i decreti-legge 23 ottobre 1919, nn. 1970 e 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I gradi della carriera amministrativa negli Economati generali dei benefici vacanti, sono i seguenti:

Economo generale.

Segretario.

In ogni Economato generale il Ministero della giustizia e degli affari di culto può designare uno o più segretari incaricati di coadiuvare e, occorrendo, di supplire l'economo generale, e, ove sia il caso, di presiedere ai reparti di servizio.

Art. 2.

I gradi della carriera di ragioneria, sono i seguenti:

Ragioniere capo.

Ragioniere.

Sono applicabili alla carriera di ragioneria le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 3.

I gradi della carriera d'ordine sono, i seguenti:

Archivista.

Applicato.

Art. 4.

Il grado unico per il personale subalterno è quello di usciere.

Art. 5.

Gli attuali vice-economi generali, capi sezione e primi segretari sono considerati come facenti parte del ruolo dei segretari conservando il titolo di cui sono ora provvisti.

Gli attuali primi ragionieri sono considerati come facenti parte del ruolo dei ragionieri conservando il loro titolo.

Gli attuali archivisti capi sono considerati come fecenti parte del ruolo degli archivisti conservando il loro titolo.

Art. 6.

Negli Economati generali dei benefici vacanti è adottato il sistema del ruolo aperto e l'impiegato consegue un aumento periodico di stipendio per anzianità nel grado secondo le norme di cui agli articoli 15 a 23 e 39 a 48 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 7.

Gli stipendi ed i relativi aumenti periodici sono stabiliti in conformità delle tabelle annesse al presente decreto.

Art. 8.

Gli attuali vice economi generali e capi sezione, primi segretari e primi ragionieri saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi ai termini degli articoli 39 e seguenti del decreto Reale 23 ottobre 1919, n. 1971; ma, qualunque sia la loro anzianità, non potranno conseguire uno stipendio inferiore alle L. 8600 e 6400 rispettivamente.

Art. 9.

Oltre lo stipendio, potrà essere ogni anno corrisposta all'impiegato una quota variabile sul « fondo per assegni di cointeressenza » a norma degli articoli seguenti.

Art. 10.

Presso ciascun Economato generale è costituito un « fondo per assegni di cointeressenza al personale ».

Esso è formato:

a) delle economie conseguite in dipendenza delle assenze, anche parzialmente non retribuite, e delle vacanze dei posti, a cui non siasi in nessun modo provveduto con altro personale;

b) da metà delle economie che possano conseguirsi per riduzione di posti nei ruoli organici.

Art. 11.

Il fondo di cui alla lettera *a)* dell'articolo precedente, è ripartito alla fine dell'anno finanziario fra i vari economati in ragione della spesa complessiva per gli stipendi del personale delle varie categorie assegnato, alla data suddetta, a ciascun Economato.

Il fondo di cui alla lettera *b)* dell'articolo precedente, è ripartito alla fine dell'anno finanziario a favore degli impiegati appartenenti all'Economato in cui si è fatto luogo alla riduzione di organico.

Art. 12.

Il direttore generale degli affari di culto, i capi delle divisioni del patrimonio e della polizia ecclesiastica, il capo ragioniere dei culti e l'economo generale, per il personale del rispettivo Economato, alla fine dell'anno finanziario provvedono all'accertamento ed alla ripartizione delle economie spettanti ad ogni ufficio, in tre parti distinte: una per il personale amministrativo e di ragioneria, l'altra per il personale d'ordine e la terza per il personale subalterno in ragione della spesa complessiva per gli stipendi di ogni categoria.

Art. 13.

Il direttore generale e i capi degli uffici, di cui all'articolo precedente, provvedono inoltre alla ripartizione del fondo assegnato ad ogni categoria fra il relativo personale dei vari Economati secondo il criterio del rendimento individuale, determinato a norma dell'art. 15.

Si considera appartenente all'ufficio, soltanto agli effetti del riparto, il personale che vi presti servizio per comando, missione od altro titolo.

L'impiegato che nell'anno finanziario abbia prestato servizio in più uffici, concorre alla ripartizione del fondo disponibile in ciascuno di essi in ragione della durata del servizio stesso, purchè questo sia stato almeno di tre mesi consecutivi.

Art. 14.

Agli effetti dell'articolo precedente, il personale, il cui rendimento sia stato insufficiente, viene escluso dal riparto.

Il rimanente personale viene diviso secondo tre diverse gradazioni, espresse in coefficienti, giusta le norme stabilite per le Amministrazioni dello Stato.

La quota individuale del personale di ogni categoria, non può mai eccedere il doppio del quoziente fra il fondo assegnato a ciascuna di esse e il numero del personale che la compone. La parte non distribuita andrà in economia.

Art. 15.

Il coefficiente per gli economi generali è stabilito dal direttore generale per gli affari di culto.

Il giudizio sugli altri impiegati è dato da un Comitato presieduto dal direttore generale e composto dei capi di servizio indicati nell'articolo 12.

Art. 16.

Contro il riparto non è ammesso gravame in via amministrativa o giudiziaria.

Art. 17.

Eccetto per le nomine e le promozioni, agli impiegati degli Economati sono applicabili tutte le altre disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico e stabiliscono il trattamento di pensione degli impiegati dello Stato.

Art. 18.

Alla dispensa dal servizio ed al collocamento a riposo degli attuali impiegati, sarà provveduto secondo le norme di cui agli articoli 55 a 62 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, costituendosi un unico Comitato per tutti gli Economati generali.

Art. 19.

Alla Commissione di cui all'art. 70 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, sarà deferita, con le norme del citato articolo e del seguente, la risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto in relazione all'abolizione dei gradi, al collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi ed agli stipendi stessi.

Art. 20.

I posti che all'attuazione del presente decreto saranno vacanti nei gradi inferiori a quelli direttivi e quelli che si renderanno vacanti in tali gradi per effetto delle disposizioni di cui all'art. 18, possono essere coperti, con le norme di cui nel regolamento speciale per gli Economati, solo in caso di riconosciuta necessità, e, in ogni modo, non oltre la metà di quelli vacanti in ciascun grado.

Sono mantenuti i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza, e in genere, agli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonchè agli invalidi di guerra, orfani di guerra e figli di invalidi di guerra.

Art. 21.

Nella spesa complessiva per gli stipendi, indennità, assegni, compensi e sussidi agli impiegati in attività di servizio, e delle pensioni, indennità, assegni e sussidi agli impiegati già appartenenti all'Amministrazione economale, alle loro vedove e figli, dovrà contribuire ciascuno degli Economati generali in proporzione della propria potenzialità finanziaria.

Con la legge del bilancio sarà stabilita, per ogni esercizio, la misura del contributo che sarà versato dall'uno all'altro dei vari Economati.

Art. 22.

Il contributo annuo che gli Economati generali dei benefici vacanti versano all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto, è ridotto da L. 99,000 a L. 50,000.

Art. 23.

I conti giudiziali degli agenti degli Economati generali di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 781, saranno presentati alla Corte dei conti dalla data di attuazione del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1893.

Quelli anteriori a tale data e che non poterono essere presentati per difetto di norme regolamentari, saranno approvati ai termini del regolamento 26 novembre 1874 per la contabilità degli Economati generali.

Art. 24.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata dello Stato e nei bilanci degli Economati generali le modificazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLE per gli stipendi del personale degli Economati generali dei benefici vacanti.

Tabella n. 1.

Carriera amministrativa.

Segretario.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell' 8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8050 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8900 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del 29° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10600 al compimento del 34° anno di grado.

Economo generale.

Stipendio iniziale L. 10500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11500 al compimento del anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12500 al compimento del 1 anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13000 al compimento del 1 anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della giustizia e degli affari di culto: MORTARA.

Tabella n. 2.

Carriera di ragioneria.

Ragioniere.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 1 anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 1 anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 1 anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 2 anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 2 anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 3 anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 3 anno di grado.

Ragioniere capo.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 1 anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 1 anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della giustizia e degli affari di culto: MORTARA.

Tabella n. 3

Cassiere.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 5700 al compimento del 5 anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 10 anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 7100 al compimento del 15 anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7600 al compimento del 19 anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 8100 al compimento del 23 anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 8600 al compimento del 28 anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 9100 al compimento del 33 anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38 anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della giustizia e degli affari di culto: MORTARA.

Tabella n. 4

Personale d'ordine.

Applicato.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

Archivista.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della giustizia e degli affari di culto: MORTARA.

Tabella n. 5.

Personale subalterno.

Usciere.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 5 anni, L. 3300 al compimento del 17° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 5 anni, L. 3600 al compimento del 22° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 26° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 4000 al compimento del 30° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della giustizia e degli affari di culto: MORTARA.

Il numero 279 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 ottobre 1859, n. 3731;

Visti i decreti Luogotenenziali 20 giugno 1915, numero 962 e 22 marzo 1917, n. 533;

Visto il Regio decreto 6 attobre 1919, n. 1803, che approva il trattato concluso fra l'Italia e la Germania, sottoscritto a Versaglia il 28 giugno 1919;

Visto il R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1804, che approva il trattato concluso fra l'Italia e l'Austria sottoscritto a San Germano il 10 settembre 1919;

Considerando che le disposizioni dei detti trattati riguardanti proroghe di termini per mantenere in vigore i diritti di privativa industriale e per farne valere il diritto di priorità di precedenti depositi sono più ampie e estese di quelle concesse ai titolari di brevetti italiani coi decreti sopra richiamati;

Ritenuta la necessità che i titolari di attestati di privativa industriale del Regno possano usufruire di vantaggi non minori di quelli concessi in virtù dei detti trattati ai sudditi di Stati nemici;

Ritenuta la necessità nell'interesse pubblico che di talune invenzioni protette da attestato di privativa industriale appartenenti a sudditi di paesi che furono in guerra con l'Italia, si possa continuare l'uso anche dopo l'entrata in vigore dei trattati di pace, secondo il diritto che essi riconoscono;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I titolari di attestati di privative industriali in vigore al 30 settembre 1914 i quali non abbiano soddisfatto durante la guerra in tutto o in parte al pagamento delle tasse dovute, quelli i quali nello stesso periodo non abbiano chiesto o non abbiano ottenuto il prolungamento di attestati di privative venuti a scadere e per i quali non sia trascorso il termine massimo di durata imposto per legge e quelli i quali non abbiano nel detto periodo messo in pratica le invenzioni protette o ne abbiano sospeso l'esercizio, saranno reintegrati nei loro diritti a condizione che paghino le tasse dovute e non soddisfatte e rispettivamente chiedano nei modi prescritti il prolungamento degli attestati non oltre il 31 dicembre 1920 e inizino o riprendano l'esercizio delle invenzioni protette prima del 31 dicembre 1921.

Art. 2.

Coloro che avessero già utilizzata qualcuna delle invenzioni delle quali viene reintegrato il diritto di privativa per effetto delle disposizioni che precedono, potranno continuare ad usarne nella stessa misura e nessuna condanna per contraffazione di privativa industriale, di marchio di fabbrica o di disegno o modello di fabbrica, potrà essere pronunciata per fatti compiuti in buona fede nell'intervallo fra il 31 luglio 1914 e il 31 dicembre 1918.

Art. 3.

Coloro che in dipendenza delle disposizioni discrezionali emanate a causa della guerra abbiano assunta la facoltà od ottenuta la concessione di usare dell'invenzione protetta da attestati di privativa appartenenti a sudditi nemici, potranno continuare a usare liberamente di tali invenzioni ancora per un anno dopo l'entrata in vigore dei trattati di pace.

L'uso delle stesse invenzioni sarà del pari consentito anche dopo decorso il termine di cui sopra, ma sarà dovuto al titolare della privativa una indennità da stabilirsi e che in mancanza di accordi fra le parti sarà determinata da uno o tre periti nominati dal presidente della Corte di appello di Roma.

Le stesse norme valgono per privative riguardanti marchi di fabbrica appartenenti a nemici di cui sia stato concesso l'uso in base al decreto Luogotenenziale 22 marzo 1917, n. 533.

Art. 4.

Coloro che abbiano chiesto o chiedano attestati di privativa rivendicando la priorità di data del deposito fatto per la stessa invenzione in altro Stato a norma della Convenzione internazionale di Parigi, riveduta a Washington nel 1911, potranno ottenere che nell'attestato già rilasciato o da rilasciare sia fatta menzione di tale priorità anche se alla data della domanda protetta nel Regno fossero trascorsi i termini stabiliti dalla detta Convenzione internazionale, purchè la domanda sia stata o sia presentata non oltre il 30 giugno 1920.

Tale estensione di termini non potrà pregiudicare coloro che a tale data fossero in possesso in buona fede di diritti di proprietà industriale in opposizione a quelli domandati con rivendicazione di priorità.

Art. 5.

Il presente decreto, che avrà effetto dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 403 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 4 marzo 1920, n. 217;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro **ministro segretario di Stato per** l'industria, il commercio, il lavoro, gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari, di concerto con il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e con il ministro per la giustizia e per gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È reso obbligatorio a decorrere dal 1° maggio 1920 in tutti i Comuni del Regno il razionamento del pane, della pasta, del riso, del granturco e dello zucchero.

Spetta alle autorità comunali di stabilire le modalità del razionamento, adottando, secondo le esigenze locali, la tessera, il buono o libretto di famiglia o qualsiasi altro sistema atto ad assicurare l'equa distribuzione dei generi razionati. Il provvedimento relativo deve essere comunicato al prefetto.

Art. 2.

Per l'acquisto dei generi di cui all'articolo precedente, i consumatori dovranno prenotarsi presso una determinata rivendita.

A ciascuna azienda di rivendita l'assegnazione di ogni singola derrata è fatta in ragione delle dette prenotazioni e sottoposta a revisione mensile in base alle razioni effettivamente somministrate.

Ciascuna rivendita è obbligata a tenere esatto conto delle merci razionate assegnatele per la distribuzione in relazione alle quantità effettivamente vendute ai consumatori prenotati e dovrà avvertire il Comune alla fine di ciascun mese delle eventuali eccedenze verificatesi.

L'autorità comunale ha in ogni momento facoltà di accertare le giacenze dei singoli spacci, controllandole con le quantità effettivamente consegnate e vendute.

Agli alberghi, *restaurants*, trattorie, pensioni, ecc., l'assegnazione delle derrate razionate, è fatta in base alle prenotazioni dei clienti fissi e con speciali assegnazioni per i consumatori fluttuanti.

Art. 3.

Tutti i locali aperti al pubblico in cui si somministrano cibi o bevande debbono chiudersi non più tardi delle ore 23. È fatta eccezione per i *restaurants* delle stazioni ferroviarie, i quali possono rimanere aperti fino ad un'ora dopo l'arrivo dell'ultimo treno, con servizio limitato, dopo le ore 23, ai soli viaggiatori.

Parimenti alle ore 23 debbono chiudersi i locali che sono sede di circoli, società, clubs o comunque servono per riunione di soci di qualunque associazione, esclusi i locali adibiti a scopi esclusivamente educativi, istruttivi o politici.

Art. 4.

È vietato in ogni pubblico esercizio di preparare e di comprendere nella lista più di cinque vivande, per ciascun pasto, esclusi gli antipasti, le verdure, le uova, i formaggi e le frutta.

Nei pasti sia a prezzo fisso che alla carta, è vietato somministrare più di tre vivande, fra le quali non devono ritenersi comprese le verdure e le frutta.

Tra le dette tre vivande potrà comprendersi un solo piatto di carne, intendendosi come carne tutti i prodotti freschi, o in qualunque modo conservati o preparati, della macellazione dei bovini, bufalini, caprini, ovini, suini, equini, conigli, volatili da cortile, cacciagione e selvaggina. Oltre tale piatto di carne è permessa, nei limiti dei tre piatti di cui sopra, la carne salata ed insaccata, esclusi però sempre i cotechini, gli zamponi e le salsiccie.

E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei pubblici esercizi di presentare giornalmente per il visto alla competente autorità di pubblica sicurezza una copia della lista delle vivande stabilite per i pasti del giorno.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche alle mense, annesse ai circoli, clubs, società, vetture-ristoranti, ecc.

Art. 5.

Nei giorni di giovedì e venerdì è vietato vendere al pubblico e consumare nei pubblici esercizi carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine, equine, fresche o congelate, conservate crude o cotte, e in scatole.

Sono eccettuate dai divieti di cui al precedente comma le frattaglie di qualsiasi specie, la cacciagione, la selvaggina, i volatili da cortile e le carni salate ed insaccate, esclusi gli zamponi, i cotechini e le salciccie.

Possono solamente vendersi al pubblico nei giorni di divieto, ma non consumarsi nei pubblici esercizi, le carni provenienti da macellazioni di necessità per le cause indicate nel regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 95, e quelle destinate alla alimentazione degli ammalati, con le modalità che saranno stabilite dai prefetti.

Art. 6.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 7.

Il presente decreto, che sostituisce il R. decreto 4 marzo 1920 n. 217, andrà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 265. **Regio Decreto 22 febbraio 1920,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia Ferruccio Falconi, in Sant'Elpidio a Mare, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 267. **Regio Decreto 19 febbraio 1920,** col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, dal 1°

marzo dello stesso anno al R. consolato in Danzica viene destinato un ufficiale consolare di 1ª categoria, con l'assegno annuo di L. 20,000.

N. 273. **Regio Decreto 4 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Casa di lavoro e patronato pei ciechi di guerra di Lombardia » con sede in Milano, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 274. **Regio Decreto 29 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'« Opera pia Salvatore Noto », con sede nel comune di Sutera (Caltanissetta), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma.

N. 275. **Regio Decreto 26 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Crosa (Novara) viene eretto in ente morale sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 291. **Regio Decreto 26 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Voltri (Genova) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 294. **Regio Decreto 26 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente ai patrimoni dei luoghi pii e della Confraternita del SS. Crocifisso di Monte San Giovanni Campano (Roma) è trasformato a favore del locale ospedale.

N. 295. **Regio Decreto 26 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio della Cappella di Santa Maria delle Grazie in Atessa (Chieti) è trasformato a pro' del locale ospedale civile.

N. 297. **Regio Decreto 18 gennaio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene approvato lo statuto della Fondazione « Patrimonio ereditario dello scultore Giovanni Scanzi amministrato dall'Accademia Ligustica di belle arti di Genova ».

N. 298. **Regio Decreto 19 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene provveduto alla modificazione dei canoni daziari governativi per alcuni Comuni a seguito di variazione nella loro circoscrizione territoriale.

N. 299. **Regio Decreto 29 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al Comune di Lainate (Milano), di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 300. **Regio Decreto 29 gennaio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro, la R. scuola serale e domenicale di arte applicata all'industria di Cantù, è riordinata in base alla legge 14 luglio 1912, n. 854, quale scuola ad orario ridotto assumendo la denominazione di R. scuola professionale di Cantù.

N. 310. **Regio Decreto 4 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene autorizzato il passaggio del comune di Ovada, in provincia di Alessandria, dalla quarta alla terza classe, agli effetti del dazio consumo, a decorrere dal 1° marzo detto mese. Da tale giorno il canone annuo corrisposto allo Stato venne elevato da L. 8272,90 a L. 10.262,92.

Fino a che però dureranno gli effetti del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1496, il canone di L. 10.262,92 è ridotto a L. 8362,42 salva sospensione dal pagamento fino al termine del l'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale sarà conchiusa la pace, giusta il decreto Luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 551.

N. 333. **Regio Decreto 19 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, a datare dal 1° gennaio 1920, l'assegno locale annuo da corrispondere al titolare della Nostra Legazione in Atene, è elevato da lire trentamila a lire sessantamila.

N. 341. **Regio Decreto 7 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro, vengono approvate le modificazioni degli articoli 13 e 15 e l'aggiunta dell'art. 14-*bis* allo statuto della Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro con sede in Roma, deliberate nell'assemblea generale degli Enti partecipanti alla Federazione, tenuta il 7 dicembre 1919.

N. 344. **Regio Decreto 11 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile in Tavernole, frazione del comune di Cimmo (Brescia), viene eretto in ente morale sotto un'amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 345. **Regio Decreto 11 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente ai patrimoni delle Confraternite della B. V. del Gonfalone e della SS. Trinità in Viguzzolo (Alessandria), viene trasformato a pro' dell'assistenza degli inabili al lavoro ed i patrimoni stessi sono concentrati nella locale Congregazione di Carità.

N. 346. **Regio Decreto 11 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, le pie fondazioni Spinola e Scotti in Galatina (Lecce), vengono erette in enti morali e concentrate nella locale Congregazione di Carità.

N. 358. **Regio Decreto 19 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, viene istituita in Moliterno (Potenza), una R. scuola professionale per l'avviamento ai mestieri del falegname ebanista e del fabbro meccanico.

N. 360. **Regio Decreto 29 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, vengono approvate alcune modificazioni allo statuto organico del Monte di Pietà di Tortona.

N. 361. **Regio Decreto 26 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, l'Istituto autonomo per la costruzione di case popolari di Macerata, viene eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 364. **Regio Decreto 7 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile S. Quirico in Selvapiana, del comune di Bagno di Romagna, è eretto in ente morale sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 365. **Regio Decreto 4 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Fondazione dott. Carlo Ridella », con sede nel comune di Pavia, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del luogo e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 367. **Regio decreto 11 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al Comune di Strona (Novara), di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 368. **Regio Decreto 11 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Isola del Liri (Caserta), di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 369. **Regio Decreto 11 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Lesa (Novara), di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 500.

N. 370. **Regio Decreto 11 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ceriano Laghetto (Milano) di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 299 del trattato di pace sottoscritto a Versailles il 10 gennaio 1920 col quale, salve alcune eccezioni, fu disposto l'annullamento dei contratti esistenti fra sudditi italiani e sudditi dell'impero germanico, a meno che il Governo non domandi, per ragioni d'interesse generale, che sieno mantenuti in vigore;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto coi ministri degli affari esteri e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I cittadini, i sudditi, le Società e gli Enti italiani, i quali ritengono che per motivi d'interesse generale siano da escludere dall'annullamento di cui all'art. 299 del trattato di pace con la Germania i contratti da essi conchiusi prima del 25 agosto 1916 con cittadini, sudditi, Società e Enti germanici devono non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del presente decreto farne denunzia al Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro (Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace).

Alla denunzia dovranno essere allegati, in originale o in copia, il contratto ed i documenti che possono giustificare gli addotti motivi di interesse generale.

Nei riguardi dei contratti mantenuti in vigore, che importino per una delle parti un pregiudizio considerevole per effetto del mutamento delle condizioni del commercio, il tribunale arbitrale misto previsto dalla sezione VI del trattato predetto potrà attribuire alla parte danneggiata un'equa indennità.

Art. 2.

Il Ministero per l'industria, commercio e lavoro, previ gli accertamenti del caso, e sentito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, decide in merito a tali denuncie.

Art. 3.

Se il Ministero non riconosce che il contratto sia da mantenere in vigore ne avverte il denunziante.

Nel caso opposto, ne dà comunicazione al Ministero per gli affari esteri ai fini della notificazione al Governo germanico nei termini ed agli effetti del trattato di pace.

Avvenuta tale notificazione, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro ne informa il denunziante.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti categorie di contratti che rimangono in vigore a termini del paragrafo 2 dell'allegato I alla sezione V parte X del trattato di pace con la Germania:

a) i contratti aventi per fine il trasferimento della proprietà e effetti mobili o immobili, quando la proprietà sia stata trasferita e l'oggetto sia stato consegnato prima del 25 agosto 1916;

b) gli affitti, le locazioni o promesse di locazioni;

c) i contratti d'ipoteca, di pegno e di garanzia reale;

d) le concessioni di cave, miniere e giacimenti;

e) i contratti intervenuti fra privati e Società e Stati, Provincie, Municipi o altre persone giuridiche di diritto pubblico; e le concessioni conferite da Stati, Provincie, Municipi o altre persone giuridiche di diritto pubblico.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano nemmeno in contratti di assicurazione, per i quali provvede il citato allegato nei paragrafi 8, 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Ravenna.

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche ed agli screzi verificatisi da tempo nella compagine dell'Amministrazione provinciale di Ravenna, il presidente ed il vice presidente del Consiglio hanno rassegnato le dimissioni, ed a queste hanno fatto seguito quello del presidente e dei componenti la Deputazione provinciale e di altri consiglieri provinciali, di guisa che su quaranta consiglieri assegnati per legge alla Provincia risultano oggi dimissionari venti e due morti.

Un'adunanza tenutasi recentemente, allo scopo di addivenire alla ricostituzione dell'Amministrazione, è andata deserta. Intanto con i

diciotto consiglieri in carica, divisi in due gruppi, il Consiglio provinciale si trova nell'assoluta impossibilità di funzionare, mentre urge un'azione fattiva nei riguardi dell'approvazione del bilancio e degli organici, dell'assunzione di mutui di favore e della soluzione di problemi finanziari, cui si connette la esecuzione di lavori per fronteggiare la presente grave disoccupazione.

In tali circostanze è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 febbraio, lo scioglimento del Consiglio provinciale e la nomina della Commissione straordinaria di cui all'art. 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Ravenna è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di quella Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre al vice prefetto di Ravenna, in qualità di presidente, i seguenti signori: rag. Mosè Taroni, dott. Dario Guzzini, Ugo Bubani, dott. Alessandro Bucci.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 gennaio 1920 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Biella (Novara).

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, 20 consiglieri del comune di Biella hanno rassegnato le sue dimissioni, e, poichè altri due erano morti, il Consiglio comunale, ridotto ad otto componenti e quindi a meno di un terzo, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile la ricostituzione della normale rappresentanza e dovendosi provvedere al regolare funzionamento dei pubblici servizi, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 dicembre 1919, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Biella, in provincia di Novara, è sciolto.

Art 2.

Il sig. dott. Stefano Mastrogiacomo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tortolì (Cagliari).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Tortolì, dopo la morte del sindaco che per oltre un trentennio era rimasto a capo del comune, non fu in grado di funzionare così come le gravi condizioni di essa richiedevano, nè provvide al riassetto delle finanze, alla esecuzione di opere pubbliche improrogabili ed alla sistemazione degli uffici e dei servizi comunali.

Anzi, essendosi dimessi i sette consiglieri tuttora in carica, si dovette affidare la temporanea gestione ad un commissario.

Non essendo possibile la ricostituzione a breve scadenza della normale rappresentanza, si rende ora necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 gennaio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tortolì, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Carlo Angius è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il R. decreto 8 aprile 1920, col quale è data facoltà al ministro del tesoro di fissare con suoi decreti l'ammontare dell'abbuono da concedersi, all'atto dell'emissione dei buoni triennali e quinquennali, a favore dei prenditori dei buoni medesimi;

Decreta:

A partire dal giorno 12 aprile 1920 e fino a nuova disposizione, l'ammontare dell'abbuono concesso ai prenditori di buoni poliennali è portato a L. 3 pei buoni quinquennali e a L. 1,50 pei buoni triennali.

Roma, 11 aprile 1920.

Il ministro: LUZZATTI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1794;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 230;

Decreta:

Art. 1.

Gli ispettori superiori, gli ingegneri capi e gli ingegneri, appartenenti al R. corpo delle miniere, possono entrare a far parte del ruolo dell'Ufficio geologico, quando siano attualmente addetti al relativo servizio, e ne facciano domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Essi assumeranno rispettivamente il titolo ed il grado di direttore, di geologo capo e di geologo.

Art. 2.

Compiuto tale passaggio, saranno messi a concorso, per titoli, i posti di direttore, geologo capo, geologo, che rimarranno eventualmente vacanti, e quello di allievo geologo.

Saranno ammessi a tale concorso i laureati in scienze naturali.

Art. 3.

I posti di direttore del laboratorio chimico e di chimico saranno parimenti coperti mediante concorso per titoli.

Saranno ammessi a tale concorso i laureati in chimica.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice dei concorsi suddetti sarà costituita dal presidente del R. Comitato geologico, presidente, dal direttore generale delle miniere, da due membri del R. Comitato suddetto e da un professore di chimica.

Art. 5.

I posti di disegnatore saranno conferiti mediante concorso per titoli. Saranno ammessi al concorso i licenziati dagli Istituti di belle arti e coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento del disegno in uno dei detti Istituti o nelle scuole governative di arte e di industria.

Saranno anche ammessi al concorso gli impiegati di ruolo del Ministero per l'agricoltura che siano muniti del titolo di disegnatore.

Gli archivisti attualmente addetti al servizio geologico in qualità di disegnatori, potranno far passaggio nel nuovo ruolo, assumendo il titolo ed il grado di disegnatore, quando ne facciano domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

I posti di ufficiale d'ordine saranno conferiti mediante concorso per titoli, al quale saranno ammessi gli applicati e gli avventizi, che prestino o abbiano prestato servizio presso il Ministero dell'agricoltura.

Art. 7.

Il personale subalterno, attualmente addetto al servizio geologico, potrà far passaggio nel nuovo ruolo, quando ne faccia domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. Dopo tale passaggio, i posti che risulteranno vacanti saranno coperti mediante concorso.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice dei concorsi indicati negli articoli 5, 6 e 7, sarà costituita da un direttore capo di divisione, presidente, da un capo sezione e da un ispettore.

Art. 9.

Per il reclutamento e per le promozioni successive alla prima applicazione del presente decreto, sarà provveduto in conformità del decreto, col quale saranno estese al personale dell'ufficio geologico le disposizioni concernenti i ruoli aperti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 10 marzo 1920.

Il ministro: VISOCCHI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 10 aprile 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	78.35	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85 25	—

Corso medio dei cambi

del giorno 10 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 158,465 — Londra 99,50 — Svizzera 459,00 — Spagna . . . .
New York 25,10 — Oro 394.50.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (E. n. 35).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 250 — Data della ricevuta: 7 giugno 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Coniugi Zuzzo Giuseppina fu Leone e Ayroldi Ernesto (posizione n. 672,860) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 285, cons. 5 0[0, con decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2398 — Data della ricevuta: 10 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Treves Elia Emanuele fu Samuele (pos. n. 698,119) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 27 — Ammontare della rendita L. 3600, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2401 — Data della ricevuta: 26 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Astarita Tommaso fu Gioacchino e Cacace Camillo fu Tito (pos. n. 75,338) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 160, cons. 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1903.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	511353	Barosio Vittorio di Michele, domiciliato a Torino - Vincolata . L.	35 —
»	533524	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . »	402 50
»	547417	Garbiglia Teresa fu Agostino, moglie di Barosio Vittorio, domiciliata a Spigno Monferrato (Alessandria) - Vincolata . . . »	490 —
»	573807	Garbiglia Teresa fu Agostino, moglie di Barosio Vittorio, domiciliata a Torino . . . . »	70 —
»	597472	Barosio Vittorio di Michele, domiciliato a Torino - Vincolata. . »	91 —
Cons. 5 % (1917)	34412	Melani Raffaello di Napoleone, domiciliato a Pistoia (Firenze) - Vincolata . . . . »	185 —
»	10593	Reatto Fortunato e Giuseppe fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della madre Turcato Brigida fu Giacomo, vedova Reatto, domiciliati a Bassano (Vicenza) . . . . . . »	55 —
3,50 0{0	210308	Mazza Francesca di Evasio, moglie di Lora Carlo di Francesco Maria, domiciliata in Cuccaro Monferrato (Alessandria) - Vincolata . . . . »	700 —
Cons. 5 0{0 (1917)	97098	Majo Maria di Gaetano, nubile, domiciliata a Napoli . . . . . . »	50 —
3,50 %	770650	Carpineti Giovanni Battista Matteo di Giovanni Battista Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Genova . . . . »	280 —
»	770651	Intestata come la precedente . . . . »	420 —
»	6875	Seminario vescovile di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) . . »	3216 50
»	45691	Venerabile parrocchia di Terranova in Calabria Ultra I, rappresentata dal subeconomo *pro-tempore* della diocesi di Oppido. »	297 50
»	22309	Mensa vescovile di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) . . . . »	17.479 —
»	148935	Arcipretura di Santa Maria dell'Assunta in Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria). . . . . »	115 50
»	202816	Seminario vescovile di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) . . »	203 —
»	206416	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	304315	Arcipretura di S. Maria Assunta in Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) . . . . »	24 50
»	519453	Scopelliti Domenico fu Antonio, domiciliato ad Oppido Mamertina (Reggio Calabria). Vincolata . . . . »	17 50
»	706865	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	35 —
»	745097	Scopelliti Domenico fu Antonino, ecc., come la precedente. Vincolata . . . . »	98 —
»	112617 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Jon-Julon Catterina moglie di Battista Peraldo » Per la proprietà: Peraldo Giacomo di Battista, minore e prole nascitura dalla madre Jon-Julon, amministrata da quest'ultima, domiciliata a Mediavalle (Novara).	14 —
»	474831	Repossi Giuseppe fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Razzini Filomena fu Giuseppe ved. di Repossi Luigi, domiciliato in Belgioioso (Pavia) . . . . »	101 50
»	674832	Reposssi Angelo fu Luigi, minore, ecc., come la precedente. . . »	101 50
»	674833	Reposssi Carolina fu Luigi, minore, ecc., come la precedente . . »	101 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	609723	Manganaro Nicolò fu Giuseppe, domiciliato in Sambuca Pistoiese (Firenze). Vincolata . . . . L.	70 —
»	47324	Pubblica beneficenza per l'Oratorio del comune di Lecce rappresentata dal priore pro-tempore . . . . »	7 —
»	47325	Congrega del Carmine di Lecce rappresentata dal priore *pro-tempore* . . . . »	3 50
»	79346	Confraternita della SS. Vergine del Carmine in Lecce . . . . . »	7 —
»	168585	Congrega del Carmine in Lecce . . . . »	63 —
»	203387	Confraternita della Vergine del Carmine in Lecce . . . . »	7 —
»	217366	Congregazione della Vergine SS. del Carmine in Lecce. . . . . »	3 50
»	227262	Congrega della SS. Vergine del Carmine in Lecce . . . . »	28 —
»	236839	Congregazione del Carmine in Lecce . . . . »	7 —
»	289826	Confraternita del Carmine in Lecce . . . . »	3 50
»	513549	Congregazione di Maria SS. del Carmine in Lecce . . . . »	14 —
»	731206	Confraternita di Maria SS. del Carmine in Lecce . . . . »	49 —
»	73816	Congrega del Carmine in Lecce . . . . »	10 50
»	149158	Botti gennaro fu Rosario, domic. a Vallo della Lucania (Salerno - Vincolata . . . . »	70 —
Cons. 5 % (1917)	117267	Givonetti Aldo fu Amato, minore sotto la patria potestà della madre Brovarone Benita, ved. di Givonetti Amato, domiciliato a Roppolo (Novara) . . . . »	100 —
»	117443	Ospizio di Carità di Biella (Novara) . . . . »	13,255 —
»	117748	Congregazione di Carità di Zumaglia (Novara) . . . . »	30 —
»	117749	Franco Eriberto fu Alice, minore sotto la patria potestà della madre Cappio Estella di Eugenio, ved. Franco, domiciliata a Biella (Novara) . . . . »	50 —
»	117899	Levis Francesco di Riccardo, domic. a Parma . . . . »	250 —
»	117900	Levis Elvira di Riccardo, nubile, domiciliata a Parma . . . . . »	245 —
3.50 0/0	728639 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Retez Emilia fu Domenico, moglie di Frova Carlo fu Alessandro, dal medesimo separata, domiciliata a Napoli . . . . » Per la proprietà: Frova Natale fu Alessandro, domiciliato a Milano	581 —
»	160874	Esdra Elena fu Samuele, moglie di Piperno Tranquillo, domiciliata in Napoli. Vincolata . . . . »	3 50
»	282717	Opera pia Suffragio o Purgatorio in Lecce nei Marsi (Aquila) . »	84 —
»	282718	Opera Pia Sant'Elia in Lecce nei Marsi (Aquila). . . . . »	357 —
»	282719	Opera Pia Santa Maria Assunta in Lecce nei Marsi (Aquila) . »	105 —
»	322178	Serra Carlo di Pietro, domiciliato a San Giorgio Scarampi (Alessandria). Vincolata . . . . »	7 —
»	608235	Sassi Velia di Gregorio-Berardino, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Marcellina, frazione del comune di San Polo de' Cavalieri (Roma) . . . . »	269 50
»	528945	Asilo infantile Ippolito De Cristofaro in Scordia (Catania) . . . »	70 —
»	595513	Molinari Giovanni Battista di Luigi, domiciliato a Borgotaro (Parma) . . . . »	70 —
»	238038	Unione Pia dei vetturali sotto l'invocazione di San Bartolomeo Apostolo in Poli (Roma) . . . . »	17 50

Roma, 31 marzo 1920.

Il direttore generale : GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	288114	Cappellania di San Bartolomeo di Imponzo, frazione di Tolmezzo (Udine)	L.	584 50
»	527812	Bortolamiol Stefano di Pietro, domiciliato a Valdobbiadene (Treviso) - Vincolata	»	35 —
»	527813	Intestata come la precedente - Vincolata	»	175 —
»	99067	Prebenda parrocchiale di Fener, frazione di Alano (Belluno)	»	42 —
»	158501	Prebenda parrocchiale di Fener, frazione di Alano Piave (Belluno)	»	59 50
»	176393	Beneficio parrocchiale di Fener, frazione di Alano Piave (Belluno)	»	3 50
»	212953	Prebenda parrocchiale di Fener (Belluno)	»	31 50
»	281797	Beneficio parrocchiale di Fener in Alano (Belluno)	»	7 —
»	359510	Beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo, in Fener di Alano (Belluno)	»	17 50
»	3[illegible]0942	Beneficio parrocchiale di Fener in Alano (Belluno)	»	10 50
»	390667	Intestata come la precedente	»	3 50
»	429752	Beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo di Fener in Alano di Piave (Belluno)	»	10 50
»	490606	Beneficio parrocchiale di San Michele in Fener in Alano di Piave (Belluno)	»	3 50
»	558597	Beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo di Fener, frazione del comune di Alano di Piave (Belluno)	»	63 —
»	570923	Beneficio parrocchiale di Fener in Alano di Piave (Belluno)	»	21 —
»	213877	Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie in Calloneghe, frazione del comune di Rocca Pietore (Belluno)	»	343 —
»	278149	Intestata come la precedente	»	7 —
»	301058	Intestata come la precedente	»	7 —
»	3[illegible]2929	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Calloneghe, ecc., come la precedente	»	7 —
»	506795	Fabbriceria delle Grazie di Calloneghe di Rocca Pietore (Belluno)	»	31 50
»	531287	Fabbriceria di Santa Maria delle Grazie in Calloneghe, frazione del comune di Rocca Pietore (Belluno)	»	42 —
»	54[illegible]979	Fabbriceria parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, ecc., come la precedente	»	17 50

Roma, 1° aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 36). 3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dal richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	744825	4998 —	Salamone *Concettina* di Antonino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Roitano (Messina)	Salamone *Francesca-Paola-Concettina* di Antonino, ecc., come contro.
Cons. 5 %	109927	1600 —	*Bollino* Ruggero fu Antonio, dom. a New York (S. U. A.)	*Bolino* Ruggero, ecc., come contro
»	115889	5 —	Di Gregorio Antonio fu *Vincenzo*, dom. a Mezzoiuso (Palermo). Vincolata	Di Gregorio Antonio fu *Nicolò*, ecc., come contro
3,50 %	532538	70 —	Sicardi *Cristina* di Paolo, nubile, dom. a Caserta	Sicardi *Maria-Cristina* di Paolo, ecc., come contro
Cons. 5 %	039550	575 —	Missiroli Balilla, Boero e Noemi fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Mulazzani Adele fu Raffaele vedova di Missiroli Giuseppe, *e figli nascituri dalla medesima*, dom. a Dergano (Milano)	Missiroli Balilla, Boero e Noemi fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Mulazzani Adele fu Raffaele, vedova di Missiroli Giuseppe, *e figli nascituri dal matrimonio della medesima con Missiroli Giuseppe*, dom. a Dergano (Milano)
»	071246	2:55 —	Tamagno *Giovanni* fu Felice, minore, sotto la tutela di Biscardi Francesco, dom. a Torino	Tamagno *Giorgio-Giovanni* fu Felice, minore, ecc. come contro
3,50 %	521387	77 —	Ciceri *Giolitta*, Achille e Carlo fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Ponzoni Clara fu Achille, ved. Ciceri, dom. in Lodi (Milano)	Ciceri *Maria-Giolitta*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 marzo 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

(Elenco n. 40). 1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3 50 %	423242	21 —	Lovera *Antonio* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Maccagnan Angelina di Isidoro, vedova di Lovera Francesco, domiciliato a Savigliano (Cuneo)	Lovera *Giovanni Antonio* fu Francesco, minore, ecc., come contro
»	260004	182 —	Pastori Enrico, Attilio, Elvira, moglie di Franchini Albano, *Adele*, moglie di Galli Carlo, e Amalia, moglie di Nicolis Cesare Tullio fu Antonio, eredi indivisi, domiciliati a Verona	Pastori Enrico, Attilio, Elvira, moglie di Franchini Albano, *Zaira-Caterina Adele*, moglie di Galli Carlo, ecc., come contro
Cons. 5 %	113150	300 —	Buttaro *Luigi* di Benedetto, domiciliato a *Terracina* (Roma)	Buttaro *Luigia* di Benedetto, *moglie di Vicini Guglielmo fu Pietro Paolo*, domiciliata a *Perugia*
3.50 %	735955	28 —	Balagna *Candida* di Carlo Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre domiciliata a Torino	Balagna *Maria-Candida-Letizia* di Carlo, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 aprile 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di agosto 1919*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di agosto	3	59.816	24.770	35.046	287.560	213.91
Mesi precedenti	89	407.441	150.573	256.868	2.162.530	1,325,29
Somme totali dell'anno in corso	92	467.257	175.343	291.914	2.450.090	1,539.21
Anni 1876-1918	10.442	21.714.400	15.080.875	6.633.525	104.876.120	79 576.56
Somme complessive	10.534	22.181.657	15.256.218	6.925.439	107.326.210	81.115.77

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di agosto	246.609.565 96	—	246.609.565 96	126.826.332 98	119.783.232 9
Mesi precedenti	1,653,206,643 42	—	1,653.206.643 42	690.597.641 28	962.609.002 1
Somme totali dell'anno in corso	1.899.816 209 38	—	1.899.816.209 38	817.423.974 26	1,082.392.235 1
Anni 1876-1918	17.698.356.335 67	957.268.342 05	18.655.624.677 72	15.213.447.504 90	3.442.177.172 8
Somme complessive	19.598.172.545 05	957.268.342 05	20.555.440.887 10	16.030.871.479 16	4.524.569.407 9

LIBRETTI AL PORTATORE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazi	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimbor
Mese di agosto	—	477	43	434	1.817	1.7
Mesi precedenti	—	4,147	741	3,406	15.034	13.7
Somma totale dell'anno in corso	—	4.624	784	3.840	16 851	15.5
Anni 1915-1918	347	23.213	2,299	20.914	67.177	50.2
Somme complessive	347	27.837	3.083	24.754	84 028	65.7

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenz
Mese di agosto	1.184.366 85	—	1.184.366 85	780.255 15	404.111
Mesi precedenti	8.596.426 51		8.596.426 51	7.147.467 74	1,448.958
Somme totale dell'anno in corso	9.780.793 36		9.780.793 36	7.927.722 89	1,853.070
Anni 1915-1918	29.841.155 53	496 .152 20	30.337.307 73	20.121.157 78	10.216.149
Somme complessive	39.621.948 89	496 .152 20	40.118.101 09	28.048.880 07	12.069.220

OPERAZIONI INFRUTTIFERE.

	MOVIMENTO DEI LIBRETTI			DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di agosto	2.712	1,500	1.212	4.078	2.293.140 14	3.189	1.844 825 62	**445.320 52**
Mesi precedenti . . .	13,005	9.800	3,205	24.624	17.538.716 05	24.815	13.600.195 50	**3.938.520 55**
Somme totali dell'anno in corso . . .	15.717	11.300	4.417	28.702	19.831.862 19	28.004	15.445.021 12	**4.386.841 07**
Anni 1883-1918 . . .	230.628	136.265	92.363	1.519.972	913.767.106 30	2.253.559	884.862.634 49	**28.904.471 81**
Somme complessive	246.345	149.565	96 780	1.548.674	933.598.968 49	2.281.563	900.307.655 61	**33.291.312 88**

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di agosto.	33.867	2.287.769 82
Mesi precedenti	257.615	17.545.395 48
Somme dell'anno in corso .	291.482	19.833.165 30
Anni 1878-1918	9.085.255	659.793.264 85
Somme complessive . .	9.376.737	679.676.430 15

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di agosto	110	50.769 75	58	**46,439 40**
Mesi precedenti . . .	1.121	486.147 86	463	**277.657 04**
Somme dell'anno in corso	1.231	536.917 61	521	**324.096 44**
Anni 1906-1918	59.173	8.205.270 50	13 354	**5.601.457 64**
Somme complessive . .	60.404	8.742.188 11	13.875	**5.925.554 08**

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributi	
	Quantità	Importo
Mese di agosto . .	3.564	59.999 —
Mesi precedenti. . .	29.036	362.071 —
Somme dell'anno in corso	32.600	422.070 —
Anni 1899-1918. . .	2.991.930	25.975.858 60
Somme complessive.	3.024.530	26.397.928 60

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di agosto . . .	20 593	80.040.506 03
Mesi precedenti . .	104.607	379.862.112 61
Somme dell'anno in corso	125.200	459.902.618 64
Anni 1820-1918 . .	1.107.061	1.232.947.427 29
Somme complessive	1.232.261	1.692.850.045 93

SOMME CADUTE IN PRESCRIZIONE

	IMPORTO
Mese di agosto . . .	—
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1918 . . .	1.960.522 03
Somme complessive	1.960.522 03

CASSE DI RISPARMIO a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di agosto	40	10.635 —	1.645 —
Mesi precedenti	347	43.855 —	47.731 07
Somme dell'anno in corso	387	54.490 —	49.376 07
Anni 1886-1918	95.656	5.431.609 04	4.476.937 02
Somme complessive	96.043	5.486.099 04	4.526.313 09

ACQUISTI DI RENDITA e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di agosto	833	4.489.336 70
Mesi precedenti	7.042	24.200.276 10
Somme dell'anno in corso	7.875	28.689.612 80
Anni 1876-1918	480.379	730.931.546 07
Somme complessive	488.254	759.621.158 87

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile

	Quantità
Mese di agosto	288
Mesi precedenti	2.440
Somme dell'anno in corso	2.728
Anni 1909-1918	3.870.305
Somma complessiva	3.873.033

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il duca d'Aosta, è giunto l'altrieri a Roma, da Torino.

Alcuni giornali esteri hanno pubblicato che i rappresentanti della stampa sarebbero esclusi dalla Conferenza di Sanremo.

La notizia è non solo destituita di ogni fondamento, ma anche contraria alla verità, giacchè a Sanremo si stanno prendendo tutte le disposizioni per assicurare la rapidità del servizio telegrafico e telefonico della stampa, ed i rappresentanti di questa avranno a quella riunione della Conferenza lo stesso trattamento che a Parigi ed a Londra. Ogni facilitazione sarà loro accordata, compatibilmente con la riservatezza voluta dalla natura del convegno.

Donazione. — L'on. Clemente Maraini, in seguito all'interessamento di S. E. Molmenti, sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti, ha fatto dono allo Stato di alcuni cippi funerari di sua proprietà che recano scritte latine ricordanti le famiglie dei Crassi e dei Pisoni. I cippi a cui si annette una grande importanza archeologica saranno sistemati nel Museo nazionale romano, dove potranno molto interessare il pubblico degli studiosi.

“ **Dizioni** ”. — Sotto questo titolo, Orazio Grandi, il ben noto novelliere e romanzière toscano, ha pubblicato, di recente, pei tipi dell'editore Cecconi di Firenze, una raccolta di studi, con i quali illustra con grande fedeltà storica Edmondo De Amicis, Ippolito Nievo, Giovanni Prati e Giovanna D'Arco e parla con rara competenza dei tempi e della lirica di Giuseppe Giusti, ricorrendone il centenario, e della monumentalità di Lucca, inaugurandosi in detta città la nuova sede del Banco di Roma.

È superfluo dire della lingua e dello stile delle « Dizioni ».

Orazio Grandi - come giustamente osserva Renato Manzini nella prefazione al volume - è eletto nella concezione, elegante nelle immagini, denso nei pensieri, gentile nei sentimenti, tenero nell'amore, singhiozzante nel dolore, affascinante nelle gioie, superbo nelle idealità, fine nei rilievi psicologici e naturali.

Tutte queste qualità, sì poco comuni negli scrittori, emergono in « Dizioni », la lettura delle quali educa, interessando tanto i giovani come gli adulti.

Il prezioso volume è dedicato a Paolo Boselli, le cui insigni benemerenze verso la patria, lo rendono sommamente caro a tutti gli italiani.

TELEGRAMMI “ STEFANI ”

BAGDAD, 7. — Oggi, alle ore 12,50, sono qui giunti, atterrando felicemente, due apparecchi *S. V. A.*, che compiono il *raid* Roma-Tokio. Gli aviatori, capitano Gordesco e tenente Grassa, sono stati festeggiatissimi dalle autorità e da tutta la popolazione.

WASHINGTON, 10. — La Camera dei rappresentanti ha approvato la legge che proclama lo stato di pace con la Germania.

LONDRA, 10. — Lloyd George è partito per San Remo a bordo del *Delta*.

BERLINO, 10. — La notte scorsa è avvenuta un'esplosione di grisù nelle miniere di Castellenge (Alta Slesia).

Sono stati ritrovati 26 cadaveri.

BERLINO, 10. — Il *Worwaerts*, sotto il titolo: « L'esempio italiano », pubblica un articolo nel quale rileva che nello stesso momento in cui un vincitore, diciassette mesi dopo la cessazione delle ostilità, intraprende azioni militari, dalla capitale d'Italia giungono notizie che consentono di mantenere ancora la speranza di una vera pace fra i popoli.

VIENNA, 10. — I giornali, riportando i discorsi scambiati fra Renner e Nitti alla stazione di Roma, dicono che le parole dell'onorevole Nitti hanno destato favorevolissima impressione.

La stampa concorde, mette in rilievo l'atteggiamento dell'Italia, che si manifesta con buone parole di amicizia e di benevolenza verso l'Austria.

VIENNA, 10. — La *Neue Wiener Tagblatt* scrive che la presenza di Renner a Roma ha condotto ad uno scambio di discorsi amichevoli che troveranno certamente un'eco favorevole anche a Vienna; ma il giornale crede di dover dire con piena franchezza che nel cuore del popolo austriaco è una spina che dovrebbe esser tolta per la salute del popolo italiano e tedesco: questa spina è il Tirolo meridionale.

VIENNA, 10. — Le dichiarazioni dell'on. Nitti relative alla questione del Tirolo meridionale sono favorevolmente commentate da tutta la stampa austriaca.

Il *Neue Tag* rileva la speciale importanza dell'accoglienza di Roma, dove il cancelliere Renner non è stato ricevuto affatto come un nemico vinto.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.